



P.P. CH-3003 Bern-Wabern, SEM

Commissione nazionale per  
la prevenzione della tortura (CNPT)  
Regula Mader  
Presidente  
Schwanengasse 2  
3003 Berna

Riferimento/incarto: COO.2180.101.7.898565 / 244.33/2020/02344  
Vs. riferimento: CNPT  
Ns. riferimento: sem-fee  
3003 Berna-Wabern, 25 giugno 2020

## **Parere del Comitato tecnico Ritorno ed esecuzione degli allontanamenti in merito al rapporto della CNPT sul monito- raggio dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri (aprile 2019 – marzo 2020)**

Onorevole presidente,

Il Comitato tecnico Ritorno ed esecuzione degli allontanamenti (Comitato tecnico) è stato incaricato dalla consigliera federale Karin Keller-Sutter, capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), e dal consigliere di Stato Urs Hofmann, presidente della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), di redigere un parere in merito al rapporto della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) sul monitoraggio dell'esecuzione del diritto in materia di stranieri dall'aprile 2019 al marzo 2020.

Il Comitato tecnico ha preso atto con interesse delle raccomandazioni della CNPT contenute nel rapporto e la ringrazia della possibilità di esprimersi al riguardo.

### **Osservazioni preliminari**

Il Comitato tecnico prende atto con soddisfazione che il rapporto attesta alle autorità d'esecuzione un comportamento fondamentalmente professionale e rispettoso nei confronti

dei rimpatriandi. Secondo il Comitato tecnico, il monitoraggio dell'esecuzione dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri e il dialogo tra le autorità e la CNPT forniscono un contributo importante per migliorare ulteriormente i rinvii coatti.

Il Comitato tecnico si esprime come segue sulle singole raccomandazioni:

### **Trattamento da parte delle autorità d'esecuzione**

*Paragrafo 17:* il Comitato tecnico è fundamentalmente contrario all'uso del cellulare da parte dei rimpatriandi durante il rinvio, in particolare perché occorre evitare la pubblicazione di foto o video che ritraggono altri rimpatriandi o le persone che le accompagnano. In casi di emergenza e se possibile, la scorta di polizia mette a disposizione dell'interessato un cellulare, in particolare per contattare i familiari.

### **Applicazione dei mezzi coercitivi**

*Paragrafo 21:* anche il Comitato tecnico ritiene che sarebbe opportuno rinunciare, nei limiti del possibile, all'immobilizzazione durante i trasferimenti. Secondo i processi modello adottati in aprile 2015, le autorità d'esecuzione danno particolare importanza alla proporzionalità dei mezzi coercitivi in occasione dei fermi e dei trasferimenti all'aeroporto. La guida di Frontex menzionata dalla CNPT si riferisce tuttavia soprattutto all'applicazione dell'immobilizzazione all'aeroporto e durante il volo. Inoltre, la guida non è giuridicamente vincolante, poiché contiene buone pratiche per i voli congiunti dell'UE destinate alle competenti autorità nazionali.

*Paragrafo 22:* il Comitato tecnico sottolinea nuovamente che l'immobilizzazione è disposta in funzione del comportamento del rimpatriando e delle circostanze specifiche del caso, il che vale anche in presenza di persone vulnerabili o famiglie. Secondo il Comitato tecnico, in questi casi non è possibile escludere a priori il ricorso all'immobilizzazione. Infatti, ciò implicherebbe, in ultima analisi, la pressoché totale impossibilità di procedere agli allontanamenti disposti in via definitiva, dato che il comportamento delle persone interessate potrebbe impedirne il rimpatrio. In questo contesto va inoltre osservato che in linea di principio sono rimpatriate mediante volo speciale solo le persone il cui rinvio non è stato possibile con un volo di linea e dalle quali bisogna pertanto attendersi una forte resistenza fisica (cfr. art. 28 OCoe<sup>1</sup>). Nell'applicare i mezzi coercitivi, le autorità d'esecuzione tengono conto delle persone vulnerabili e, nei limiti del possibile, dei bambini in caso di immobilizzazione dei loro genitori.

*Paragrafo 23:* il Comitato tecnico condivide il parere della Commissione secondo cui è lecito ricorrere all'immobilizzazione totale unicamente nei casi in cui le persone interessate si oppongono fortemente al rimpatrio. Ciò vale anche per i trasferimenti all'aeroporto, ove occorre conferire particolare attenzione alla proporzionalità dei mezzi coercitivi impiegati (cfr. par. 22). Per quanto riguarda il caso concreto, il Comitato tecnico rinvia al parere del Cantone menzionato nel rapporto della CNPT.

*Paragrafo 24:* anche il Comitato tecnico approva gli sforzi delle autorità d'esecuzione volti a ridurre, per quanto possibile e a seconda del comportamento dell'interessato, il ricorso a mezzi coercitivi.

*Paragrafo 29:* anche il Comitato tecnico è del parere che occorra per quanto possibile evitare di immobilizzare una persona per terra. Sottolinea inoltre che in caso di immobilizzazione per terra sono vietate tutte le tecniche che possono pregiudicare fortemente la salute della persona, in particolare ostruendole le vie respiratorie.

---

<sup>1</sup> Ordinanza sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Ordinanza sulla coercizione, OCoe; RS 364.3).

## **Rinvii via mare**

*Paragrafo 34:* il Comitato tecnico è consapevole che, a causa della durata relativamente lunga, i rinvii via mare comportano inconvenienti per i rimpatriandi e le persone che li accompagnano. Per questo motivo, il Comitato tecnico valuterà se sia possibile concedere ai rimpatriandi un'uscita quotidiana all'aria fresca. Poiché per il trasporto via mare si ricorre a un traghetto mercantile, occorre tuttavia tenere conto – oltre che degli aspetti legati alla sicurezza – anche delle condizioni quadro previste dall'impresa di trasporto.

## **Accompagnamento medico dei rimpatri**

*Paragrafo 39:* per i rinvii via mare, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) assicura l'accompagnamento medico per il trasferimento in Francia mediante volo speciale, conformemente alle prescrizioni dell'articolo 11a capoverso 4 OEAE<sup>2</sup>. Per la traversata via mare dalla Francia al Marocco si ricorre a un traghetto mercantile (cfr. par. 34). A bordo del traghetto si trova anche un medico e pertanto l'assistenza medica è in linea di principio garantita. Ciononostante, alla fine del 2019 – dopo aver consultato i responsabili della scorta di polizia per i rinvii via mare già effettuati – la SEM ha deciso di assicurare nei casi in cui è opportuno un accompagnamento medico anche durante la traversata via mare. Si tiene così conto del fatto che in determinati casi un intervento medico deve essere rapido. Inoltre, in tal modo è garantita la trasmissione dei dati medici e la disponibilità delle informazioni mediche relative ai rimpatriandi.

## **Rinvio di famiglie con figli**

*Par. 41:* il Comitato tecnico sottolinea nuovamente che secondo l'articolo 26f gli allontanamenti, le espulsioni o le espulsioni giudiziarie possono essere eseguite a tappe scaglionate nel tempo se più membri di una famiglia hanno lasciato scadere il termine di partenza, se l'esecuzione a tappe è ragionevolmente esigibile da tutti e se l'allontanamento, l'espulsione o l'espulsione giudiziaria può essere eseguita in un futuro imminente anche per tutti i membri della famiglia.

*Par. 42:* in merito a questo caso concreto il Comitato tecnico rinvia al parere del Cantone menzionato dalla CNPT.

La preghiamo di prendere atto del nostro parere e La ringraziamo per la buona collaborazione.

Cordiali saluti

I codirettori del Comitato tecnico Ritorno ed esecuzione degli allontanamenti

Office cantonal de la population et  
des migrations OCPM, Cantone di Ginevra

  
Bernard Gut  
Direttore generale

Segreteria di Stato della migrazione SEM

  
Vincenzo Mascioli  
Vicedirettore

<sup>2</sup> Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281).

Copia a:

- Consigliera federale Karin Keller-Sutter, capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP, Palazzo federale ovest, 3003 Berna
  
- Consigliere di Stato Urs Hofmann, presidente della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali di giustizia e polizia, Casa dei Cantoni, Speichergasse 6, casella postale 690, 3000 Berna 7